



AS 1977 - Conversione in legge dl 78/15

**Nota su emendamenti approvati dalla
Commissione Bilancio Senato della Repubblica**

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato i seguenti emendamenti all'AS 1977, di conversione del Decreto Legge 78/15, nelle sedute dei giorni 21, 22 e 23 luglio 2015 tra cui alcuni di quelli considerati essenziali e proposti dall'Upi, che qui di seguito si riportano.

Su tali emendamenti riferiranno le Relatrici in Aula a partire dalle ore 16 del giorno 27 luglio 2015.

Appare probabile la richiesta del voto di fiducia da parte del Governo su un testo comprensivo degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Emendamento

1.39 (testo 2) - La Commissione

All'articolo 1

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "2 per cento".

Effetti

Come è noto, per le Province e Città Metropolitane inadempienti al patto di stabilità 2014 la sanzione è ridotta al 20% dello scostamento registrato oppure, se favorevole, al massimo al 3% delle entrate correnti: con l'emendamento approvato **tale limite viene ridotto al 2%**

Emendamento

1.51 (testo 2) - La Commissione

All'articolo 1,

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Alle province e città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

Effetti

L'emendamento consente alle Province e alle Città metropolitane, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Emendamento

1.0.14 (testo 2) – La Commissione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongono il bilancio per la sola annualità 2015

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottato entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto-legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

Effetti

L'emendamento produce quattro effetti:

1. consente alle sole Province e Città Metropolitane di approvare **un bilancio solo annuale (e non triennale) per il 2015**;
2. consente di **applicare** in sede di approvazione del bilancio, **l'avanzo destinato**;
3. consente alle Province e alle Città metropolitane di **adottare i provvedimenti di riequilibrio entro la data di approvazione del bilancio di previsione** (*nel merito si ricorda che è alla firma del Ministro dell'Interno il posticipo di tale termine al 30 settembre 2015*);
4. **consente**, in caso di esercizio o gestione provvisoria 2016, l'applicazione dell'art. 163 TUEL riferito all'anno 2015.

Emendamento

2.7 e identici - La Commissione

All'articolo 2

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.».

Effetti

L'emendamento consente all'ente locale, in caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio entro i 90 giorni dalla delibera di predissesto, **di predisporre e presentare tale piano entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015** (*anche in questo caso si ricorda che è alla firma del Ministro dell'Interno il posticipo di tale termine al 30 settembre 2015*).

Emendamento

4.5 (testo 2) - La Commissione

All'articolo 4

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente provvedimento» e dopo la parole: «distacco» aggiungere le seguenti: «o altri istituti comunque denominati».

Effetti

L'emendamento **consente** di includere tra i trasferimenti di personale in mobilità presso altre amministrazioni, anche **quelli che erano in tale posizione alla data di entrata in vigore della Legge di conversione** (e non più limitati alla "fotografia" al 31.12.2014 e solo in comando e distacco), includendo tra anche altre tipologie di istituti contrattuali che permettono l'utilizzo del personale delle Province presso altri enti.

Emendamento

4.77-4.78-4.79 (testo 2) - La Commissione

All'articolo 4

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";

4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le Regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con la Regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni».

Effetti

L'emendamento consente di **stipulare convenzioni di segreteria non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province, nonché tra province.**

L'emendamento prevede che le **Regioni**, disciplinando ambiti territoriali comprensivi di due o più aree vaste per l'esercizio di funzioni conferite, **definiscano con gli enti interessati, tramite accordi**, le modalità di tale esercizio congiunto.

Emendamento

5.200 (testo 2) - La Commissione

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

Art. 5.

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Effetti

Viene integralmente sostituito l'articolo 5 sulla polizia provinciale. Al comma 1 si prevede che il Corpo e i servizi di polizia provinciale, fermo restando il riordino regionale, transitino nei ruoli degli enti locali per svolgere funzioni di polizia municipale. Al comma 2 però si prevede che le Province e Città metropolitane possono individuare il personale di polizia provinciale che risulti loro necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali,

nell'ambito di quanto previsto dal comma 421 della legge di stabilità (dimezzamento della spesa per dotazione organica) .

Il comma 3 disciplina il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale, mentre il comma 4 prevede il personale non individuato o ricollocato entro il 31.10.2015, viene trasferito nei ruoli dei comuni; in attesa del relativo decreto gli enti di area vasta e città metropolitane concordano con i comuni le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire. Il transito nei comuni avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle limitazioni di spesa e alle assunzioni di personale, però garantendo il rispetto del patto di stabilità interno.

Fino a totale assorbimento non è consentita l'assunzione di qualsivoglia personale per funzioni di polizia locale, ad eccezione delle esigenze di carattere stagionale.

Emendamento

7.33-2.21. 7.35-7.50-7.51-7.52-7.53-7.54 (testo 2) - La Commissione

All'articolo 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni"».

Effetti

Viene modificato il TUEL e viene consentito agli enti locali (Città Metropolitane, Province e Comuni) di raggiungere l'equilibrio dei bilanci stabilmente riequilibrati entro quattro dalla dichiarazione di dissesto.

Emendamento

7.80-7.81-7.82-7.83-7.84-7.85-7.86 (testo 2) - La Commissione

All'articolo 7

Al comma 5, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «, le Province e le città metropolitane».

Effetti

L'emendamento **consente anche alle Province e alle Città metropolitane di non destinare il 10%** dei proventi da alienazione dei beni patrimoniali al fondo ammortamento titoli di Stato.

Emendamento

7.89 - La Commissione

All'articolo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è aggiunto il seguente:

"569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano a quegli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace"».

Effetti

Il comma 569 ha posticipato al marzo 2015 l'obbligo di dismissione di ogni partecipazione in enti e società non rilevanti per le finalità istituzionali degli enti, con conseguente automatica cessazione di tali enti e società.

Ora l'emendamento mira a **coniugare i piani di razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente - appena approvati - con l'esercizio di funzioni ed erogazioni di servizi indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**

Emendamento

7.0.18 (testo 2) - La Commissione

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
- 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;
- 3) assenza di dolo o colpa grave;
- 4) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione"».

Effetti

Viene modificato il TUEL per introdurre la possibilità di assicurare gli amministratori contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato. Vengono specificate le situazioni per le quali viene ritenuto ammissibile il rimborso delle spese legali.

Emendamento

7.1000 - La Commissione

All'articolo 7

Il comma 2 dell'articolo 7 è così riformulato: "2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione."

Al comma 5 le parole: "Per i comuni" sono sostituite dalle parole: "Per gli enti territoriali".

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro la data del 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale."

Effetti

L'emendamento, nella prima parte stabilisce che per l'anno 2015 ci sia libero utilizzo delle somme rivenienti da operazioni di rinegoziazione dei mutui ed anche da riacquisto titoli obbligazionari.

L'emendamento, nella seconda parte, stabilisce che tutti gli enti territoriali non debbano versare al fondo ammortamento titoli di Stato il 10% dei proventi da alienazione dei beni immobiliari

L'emendamento, nella terza parte stabilisce un termine perentorio entro il quale le Regioni devono provvedere ad adottare in via definitiva le leggi regionali di riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/14. Tale termine viene fissato al 31 ottobre. Scaduto tale termine, entro il 30 novembre **le regioni versano alle province e città metropolitane del loro territorio le somme corrispondenti alle spese sostenute per le funzioni non fondamentali non riordinate**, sulla base di una quantificazione operata con decreto ministero affari regionali, di concerto con Ministero Interno e Ministero Economia, da emanarsi entro il 30 ottobre. L'obbligo di versamento cessa alla data di effettivo esercizio della funzioni da parte dell'ente che sarà individuato dalla legge regionale.

Emendamento

8.3000 - La Commissione

All'articolo 8

Dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

Il comma 13-bis dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«13-bis. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni, di cui 50 milioni di euro destinato alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalla Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote».

13-ter. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel 2015 è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le Province.

13-quater. Agli oneri derivanti dai commi 13-bis e 13-ter, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

13-quinquies. All'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "la causa di ineleggibilità prevista nel numero 12 non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi".

13-sexies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166 del 2009, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio, sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

Effetti

L'emendamento assegna 80 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse inutilizzate del fondo pagamenti debiti PA, alle Province e alla città metropolitana di Milano. A quest'ultima vengono assegnati 50 milioni di euro, mentre i restanti 30 milioni vengono ripartiti tra le Province per conseguire gli equilibri di bilancio, nel caso non vi riuscissero attraverso aliquote al massimo e applicazione di avanzo libero. La richiesta di tali risorse (non utili ai fini del patto di stabilità interno) va avanzata al Ministero dell'interno entro il 10 settembre, il quale distribuirà entro il 30 settembre il plafond di 30 milioni in maniera proporzionale rispetto alle richieste pervenute.

L'emendamento inoltre stanziava per il 2015, sempre a valere su tali risorse, 30 milioni per province e città metropolitane per le spese sostenute per funzioni inerenti il sostegno e assistenza agli studenti con handicap fisici sensoriali

L'emendamento modifica altresì il TUEL relativamente alla disciplina dell'ineleggibilità per i sindaci.

Emendamento

15.1000 - La Commissione

1.All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole "nei limiti di 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 90 milioni di euro annui";

al comma 4, le parole "una somma non superiore a 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "una somma non superiore a 90 milioni di euro annui";

al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:"6-bis. In via straordinaria, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le Province e le città metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

Effetti

L'emendamento innalza da 70 a 90 milioni di euro annui le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro a supporto delle attività dei centri per l'impiego.

La norma ora consente, in via straordinaria, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinati necessari a garantire continuità al lavoro dei centri per l'impiego, non oltre il 31 dicembre 2016, anche per le province e città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per il 2014.

Emendamento

16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2) - La Commissione

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo stato e gli enti territorialmente competenti.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

1-quater. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
- b) all'articolo 5:

- 1) il comma 2 è abrogato;
- 2) al comma 3 dopo le parole «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni,»;
- 3) al comma 7 le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;
- c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4».

Effetti

Viene previsto che entro il 31 ottobre il MIBACT di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Unificata, sia adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, con possibile versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane, anche con eventuale trasferimento degli immobili di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con lo stesso piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri al MIBACT, mediante stipula di appositi accordi tra gli enti territoriali interessanti.

L'emendamento prevede anche il trasferimento di personale a tempo indeterminato dei profili professionali presenti all'interno delle Province (archivisti, bibliotecari, storici dell'arte, archeologi, ecc) alle dipendenze del Ministero dei Beni Culturali entro il 31 ottobre 2015, mediante procedure di mobilità, superando le procedure previste dal comma 425 della legge di stabilità 2015. Sono altresì previste modifiche al Codice dei BBCC inerenti le competenze regionali in materia.